

2559



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Giudice Unico dott. Pietro Vinetti

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a n.RG.3514 /2008 , avente ad oggetto Contratti bancari, ad istanza di Curatela del Fallimento EDIL 2000 SRL in persona del curatore leg. rappr. p.t. , rappr. e dif., giusta procura a margine ricorso in riassunzione di processo interrotto e provvedimento del G.D., dall'avv. DE LONGIS ANDREA , presso cui el.mente domicilio

attore

e

BANCA INTESA SANPAOLO , rappr. e dif. dall'avv. CRISCOLI FRANCESCO , giusta procura a margine comparsa di costituzione, presso cui el.mente domicilio

convenuto

§ § §

All'udienza del 21/11/2014 le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi. Il giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini ex art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La curatela riassumeva il giudizio interrotto dalla società *in bonis* volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente intrattenuto presso l'istituto di credito convenuto alla data del 31/3/2008, previa epurazione dal conteggio delle appostazioni a proprio carico fondate su capitalizzazioni degli interessi debitori, cms, sistema delle valute fittizie, addebito di interessi passivi ingiusti per avere l'istituto trattato il conto corrente come conto depositi procedendo alla contabilizzazione dello sconto di effetti salvo buon fine.

È ormai pacifico in giurisprudenza – Cass. SS.UU. n.24418/2010, che, con riferimento al destino delle clausole anteriori all'adeguamento di cui alla



delibera CICR del 9.2.2000 conseguita all'entrata in vigore dell'art.25 d.lgs. 342/1999 come vigente a seguito dell'intervento della Consulta (sent. 425/2000), ha escluso ogni legittimità alla capitalizzazione degli interessi, anche annuale – che l'uso negoziale (e non normativo) della capitalizzazione degli interessi, praticato dalle banche sino alla delibera CICR predetta, costituisca pattuizione nulla per violazione dell'art.1283 c.c.. La nullità della pattuizione in argomento fonda il diritto del correntista di riliquidazione del saldo tenendo conto delle somme corrisposte indebitamente in eccesso in favore della banca entro il termine di prescrizione decennale, termine da computarsi dall'estinzione del rapporto per le rimesse ripristinatorie e dai singoli pagamenti per le rimesse solutorie (Cass. SS.UU. sent. 24418/2010). Giova evidenziare che ove la banca documenti di essersi adeguata alle direttive CICR del febbraio 2000, legittimamente da tale adeguamento avrà proceduto alla capitalizzazione degli interessi nelle forme pattuita, ove prevista in condizioni di reciprocità, ovvero anche per gli interessi creditori per il correntista.

Altrettanto pacifico è che l'omessa impugnativa degli estratti di conto corrente non precluda al correntista di far valere le proprie doglianze nel merito rispetto alla nullità di singole appostazioni, non potendo l'acquiescenza all'estratto valere a sanare il vizio genetico che fonda la pretesa della banca (cfr. Cass. sent. n.17679/2009; n.23971/2010).

La banca convenuta ha documentato per entrambi i rapporti l'adeguamento nelle forme prescritte alle disposizioni della circolare CICR dell'aprile 2000 a far data dal 16/5/2005 (come rilevato dal ctu nel proprio elaborato sulla scorta della produzione documentale, avendo da tale data le parti convenuto la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi).

Va, pertanto, dichiarata la nullità delle convenzioni pattizie intercorse tra le parti sino al 15/5/2005 relative alla capitalizzazione degli interessi.

Il consulente tecnico d'ufficio ha, condivisibilmente sul punto, con percorso argomentativo logico e coerente, escluso l'applicazione da parte della Banca convenuta di interessi usurari (potendo sul punto richiamarsi quanto dedotto dal consulente nei propri elaborati), dovendo conseguentemente rigettarsi *in parte qua* le contestazioni svolte.



Deve ancora ritenersi correttamente escluso dal computo quanto indicato nei propri estratti contabili dalla banca per commissione massimo scoperto e per le c.d. valute fittizie sino alla effettiva e concreta pattuizione sul punto intercorsa tra le parti. Correttamente il consulente nel proprio conteggio ha espunto tali voci sino alla espressa pattuizione scritta intercorsa tra le parti.

Non può essere tenuto conto della seconda ipotesi di cui all'elaborato peritale, redatto sulla scorta di una norma dichiarata poi incostituzionale (la norma di interpretazione autentica in materia di prescrizione per i contratti bancari di cui al c.d. decreto "Milleproroghe").

Nemmeno può tenersi conto del terzo prospetto contabile redatto dal ctu, il quale, pur avendo tenuto conto dell'estinzione al diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie ultradecennali, ha condivisibilmente evidenziato come sino al 15/6/1997 un contratto di apertura in conto corrente non esistesse e come, comunque, le rimesse anteriori alla predetta data, pur solutorie, erano fondate su una contabilizzazione fondata su clausole nulle, ovvero sull'antergazione e postergazione delle valute in difetto di pattuizione scritta esistente alla data delle stesse. Ai fini pertanto della corretta liquidazione del saldo contabile – che il consulente ha esteso sino al 31/5/2008 – deve condividersi il conteggio sviluppato dal consulente con la prima ipotesi di calcolo, dovendo determinarsi alla data del 31/5/2008 un saldo contabile del rapporto contrattuale bancario di €.59.635,18 a credito della curatela subentrata alla società fallita.

Non può però essere accolta la domanda svolta da parte attrice di condanna della banca al pagamento della somma individuata come saldo attivo: alla data di proposizione della domanda, infatti, nelle allegazioni della parte istante è dato desumere che il rapporto di conto corrente era ancora in essere e non chiuso, non potendo pertanto pretendersi la condanna al pagamento della somma del saldo come liquidato, non conoscendosi i movimenti bancari successivi rispetto a quelli esaminati. Difetta, per l'esperibilità della ripetizione d'indebito, infatti, il presupposto fattuale del pagamento ingiustificato, qualificabile come tale solo al momento della chiusura del conto.

Va dichiarata, pertanto, la nullità degli addebiti da parte della banca convenuta delle somme pretese a titolo di interessi anatocistici,



competenze per valute fittizie e cms sino alla data del 15/5/2005 e determinato il saldo contabile al 31/5/2008 come sopra quantificato.

La domanda attorea va nel resto rigettata.

Spese compensate per metà, in ragione del ridotto accoglimento della domanda; la residua metà a carico della soccombente parte convenuta, liquidata come in dispositivo ex d.m.55/2014 (ss.uu.14705/2012) scaglione da €52.000,00 sino €260.000,00 , valori minimi. Spese di ctu a carico definitivo di parte convenuta, con diritto della curatela istante a ripetere dalla parte convenuta quanto versato a tale titolo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:

- Accertata la nullità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per commissione massimo scoperto e per valute fittizie sino al 15/5/2005 nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti, accerta che il saldo contabile del rapporto in c/c 200298 – 051054/001 alla data del 31/5/2008 è pari a €59.635,18 a credito della curatela istante;
- Rigetta nel resto la domanda di parte attrice;
- Dichiarata compensate per metà le spese di lite tra le parti e condanna Intesa Sanpaolo S.p.A. al pagamento in favore del curatore del fallimento EDIL 2000 SRL delle spese e compensi di lite, che liquida in €2.817,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, oltre quanto anticipato a titolo di spese e compensi di ctu.

Così deciso in Benevento, li 23/3/2015

Il Giudice dr. Pietro Vinetti

